



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Autorizzazione di RE-ANIMA S.r.l. all'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 50-*quinquies* e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on line*, adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come successivamente modificata;

VISTO l'art. 4 del regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come successivamente modificata, che ha istituito il registro dei gestori previsto dall'art. 50-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA l'istanza, presentata con note del 4 dicembre e 20 dicembre 2019 con le quali RE-ANIMA S.r.l. ha chiesto l'iscrizione al registro dei gestori, previsto dall'art. 50-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini dell'esercizio professionale del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio;

VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da RE-ANIMA S.r.l., come da ultimo con nota del 7 luglio 2020;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

l'autorizzazione per l'iscrizione di RE-ANIMA S.r.l., con sede in Milano, nel registro dei gestori previsto dall'art. 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'efficacia della presente delibera è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni governative, di cui all'art. 22, n. 8, della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di RE-ANIMA S.r.l. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

IL PRESIDENTE

firma 1